

# ODORI, IN ARRIVO LINEE GUIDA PER LE AUTORIZZAZIONI

IN ATTESA DI UNA NORMATIVA SPECIFICA SULLE EMISSIONI ODORIGENE, ARPAE EMILIA-ROMAGNA HA ELABORATO LINEE GUIDA PER I PROCESSI AUTORIZZATIVI, CHE FISSANO INDIRIZZI COMUNI PER MINIMIZZARE LE CRITICITÀ IN TEMA DI ODORI. LE LINEE GUIDA SARANNO APPLICATE TRANSITORIAMENTE FINO AL 2019, POI SI VERIFICHERÀ LA LORO EFFICACIA.

Un efficace approccio al problema odori eventualmente prodotti dall'industria ceramica che applica la smaltatura digitale può essere ragionevolmente svolto in fase preventiva per i contesti produttivi di nuova realizzazione o comunque soggetti a significative modifiche gestionali o produttive che richiedono atti autorizzativi. Al fine della semplificazione amministrativa e dell'omogeneizzazione in termini di valutazioni degli impatti, si è ritenuto opportuno prevedere che siano documentati agli enti competenti in via preliminare da parte delle aziende richiedenti, i prevedibili effetti in termini odorigeni di ciò che si vuole realizzare. Sono state pertanto predisposte "Linee guida per i processi autorizzativi per progetti con potenziali effetti odorigeni" in modo condiviso con tutti i soggetti portatori di interesse da applicare in attesa di una normativa regionale e/o nazionale. Queste modalità rappresentano un'importante assunzione di responsabilità da parte del settore e anticipano adempimenti, legati alla recente modifica normativa in materia di odori, che saranno poi estesi a tutte le autorizzazioni ambientali.

Ricordiamo che è recentemente intervenuta una modifica del Dlgs 152/2006 che, in base al nuovo articolo 272-bis, abilita ora le amministrazioni a includere nella autorizzazioni:

- valori limite di emissione per le sostanze odorogene (mg/Nm<sup>3</sup>)
- criteri e procedure volti a definire portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s)
- specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s). La previsione è molto recente e non esistono ancora norme regionali/nazionali/europee/Bref che indichino quali valori di emissione odorigena possono essere ragionevolmente associati al processo ceramico e, a oggi, non si dispone di





FOTO: CONINDUSTRIA CERAMICA

FIG. 1  
LINEE GUIDA

Campo di applicazione delle Linee guida per i processi autorizzativi per progetti con potenziali effetti odorigeni.



un insieme di conoscenze sufficiente per indicare un valore emissivo medio caratteristico che possa essere assunto, in modo non contestabile, come valore limite al quale riferirsi.

Le Linee guida fissano pertanto indirizzi comuni per la gestione delle domande di modifica di Aia di ceramiche esistenti. L'obiettivo è quello di fornire agli enti le informazioni necessarie per la valutazione di progetti di modifica di Aia esistenti, per minimizzare la possibilità che da essi possano derivare criticità in tema di odori e fornire alle aziende indicazioni univoche sulle documentazioni da fornire. In questi casi sarà possibile effettuare valutazioni specifiche, anche in tema di odori, e prevederne apposite modalità di

monitoraggio e controllo (se necessarie) in autorizzazione.

Vengono definiti i casi in cui tali valutazioni sono da rendere, la necessità o meno di effettuare approfondimenti modellistici sulle ricadute di odori, le specifiche tecniche dei modelli da utilizzare, l'adeguamento dei piani di monitoraggio relativamente agli inquinanti misurati e ai valori considerati, sulla base dello stato aggiornato delle conoscenze (figura 1).

In particolare si sono individuati due livelli di valutazioni:

- nel caso di progetti di interventi aventi bassa rilevanza sotto il profilo dell'impatto olfattivo, la ditta in fase preventiva dovrà produrre una relazione

tecnica attestante la non significatività delle emissioni attese, suffragata da dati tratti dalla letteratura scientifica, esperienze pregresse, interventi di mitigazione proposti con finalità di contenimento delle emissioni odorigene - per interventi con un potenziale impatto olfattivo più rilevante sarà richiesto uno *studio di valutazione preventiva*, cioè l'applicazione di un modello di dispersione che determini il valore di emissione (ouE/m<sup>3</sup>) atteso a camino, idoneo a garantire la limitazione degli episodi di disturbo olfattivo presso i recettori sensibili. Si assume che ciò si verifichi quando il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore presso i recettori sensibili si colloca sui valori indicati in *tabella 1* (differenziati per distanza del recettore e classificazione urbanistica dell'area).

L'Aia rilasciata a valle del percorso sopra descritto conterrà i seguenti punti:

- nei casi di progetti con un potenziale impatto olfattivo più rilevante e limitatamente ai forni di cottura saranno indicati i valori di emissione (ouE/m<sup>3</sup>) attesi a camino, definiti secondo le modalità sopra indicate
- l'effettuazione di una verifica analitica delle ouE/m<sup>3</sup> in fase di messa a regime
- nel piano di monitoraggio è inserito il controllo trimestrale delle ouE/m<sup>3</sup> a camino per almeno un anno
- l'obbligo di presentare una relazione coi risultati dei primi 4 autocontrolli sulle ouE/m<sup>3</sup> (compreso quello di messa a regime) che sarà valutata, insieme alla esistenza o meno di problematiche di odore, per sospendere o rideterminare gli autocontrolli
- indicazioni sulle azioni da intraprendere in caso di criticità.

Le Linee guida chiariscono inoltre che i valori di emissione di unità olfattometriche attese a camino, espressi nelle Aia come concentrazione (ouE/m<sup>3</sup>), "non hanno valenza di limite prescrittivo, ma sono indicati come valore obiettivo". Nel caso in cui le misurazioni compiute alla messa a regime o i successivi autocontrolli dovessero evidenziare il superamento di questi valori obiettivo e congiuntamente si siano manifesta criticità di odori, l'impresa sarà tenuta a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

In attesa che siano adottate specifiche disposizioni normative in materia di emissioni odorigene (anche in forza del nuovo art. 272-bis introdotto nel Dlgs 152/2006), nell'ambito dell'iniziativa di aggiornamento tecnico sul comparto ceramico si è convenuto di definire in



TAB. 1  
EMISSIONI

Valori di emissione idonei a garantire la limitazione degli episodi di disturbo olfattivo presso i recettori sensibili.

| DISTANZA DALLE SORGENTI | RECCETTORI IN AREE RESIDENZIALI | RECCETTORI IN AREE NON RESIDENZIALI |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| < 200 m                 | 3 ouE/m <sup>3</sup>            | 4 ouE/m <sup>3</sup>                |
| 200 ÷ 500 m             | 2 ouE/m <sup>3</sup>            | 3 ouE/m <sup>3</sup>                |
| > 500 m                 | 1 ouE/m <sup>3</sup>            | 2 ouE/m <sup>3</sup>                |

via sperimentale le indicazioni operative contenute nel presente documento. A meno di emanazione di specifiche indicazioni normative, si è convenuto di applicare transitoriamente tali indicazioni fino al termine dell'anno 2019, quando si procederà a una verifica congiunta della loro efficacia e della permanenza della loro necessità, anche alla luce dei risultati che potranno essere auspicabilmente raggiunti dalle numerose ricerche e sperimentazioni in atto tese a risolvere o contenere l'insorgenza di fenomeni di disturbo olfattivo collegati alle lavorazioni ceramiche. Le Linee guida sono state oggetto di apposita circolare agli associati di Confindustria ceramica per la sua applicazione.

È chiaro infatti che, data la numerosità delle variabili in gioco (da quelle legate allo sviluppo tecnologico del comparto a quelle relative alla richiesta di nuovi prodotti ceramici, alla necessità di

disporre di nuovi materiali, tra cui gli inchiostri, con nuove formulazioni sempre in evoluzione, fino a quelle connesse alla modifica dei contesti urbanistici intorno alle aziende), le valutazioni preventive e i conseguenti riscontri nelle prescrizioni e nei piani di monitoraggio delle aziende, non sono in grado di garantire costantemente nel tempo l'assenza di problematiche di odore.

È possibile infatti, per i motivi sopra esposti, riscontrare l'insorgenza di situazioni di criticità anche su aziende esistenti da anni e che mai avevano manifestato problematiche di odori.

**Fabrizia Capuano<sup>1</sup>, Eriberto de' Munari<sup>2</sup>, Stefano Forti<sup>3</sup>**

Arpa Emilia-Romagna

1. Direttrice Sezione di Reggio-Emilia

2. Direttore Sezione di Parma

3. Direttore Sezione di Modena